

COMMISSIONE XIII

LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

LIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 APRILE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
BUCCIARELLI DUCCI ed altri: Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere (349);	
TOGNONI ed altri: Riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere. (365) .	575
PRESIDENTE	575, 578, 579, 580, 582, 585, 586
COLOMBO VITTORINO, <i>Relatore</i> .	575, 578, 579 580, 581, 582, 584, 585
TOGNONI	578, 579, 580, 581, 582, 584
MAGLIETTA	579, 580, 585
SABATINI	579, 584
CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	579, 582, 585
BUTTE	579
REPOSSI	580, 584
GITTI	581
BETTOLE	581
NUCCI	581
SCARPA	583
RAPELLI	583
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	587

La seduta comincia alle 9,40.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci ed altri: Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere (349) e Tognoni ed altri: Riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere (365).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa degli onorevoli deputati Bucciarelli Ducci, Berloff e Sabatini, e degli onorevoli deputati Tognoni, Bardini, Faletra, Caponi, Rossi Maria Maddalena, Rossi Paolo Mario, Brighenti, Beccastrini, Laconi, Pirastu, Sulotto, Angelini Giuseppe, Guidi, Diaz Laura, concernenti la riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere.

Il Relatore, Colombo Vittorino, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Con le due proposte di legge sottoposte all'esame della nostra Commissione e che sono state ampiamente discusse in sede referente, si tratta di compiere un nuovo passo innanzi nella salvaguardia dell'integrità fisica dei lavoratori addetti al particolare settore delle miniere.

Noi tutti sappiamo che la durata massima del lavoro è fissata dalla legge: attualmente è ancora in vigore la legge del 1923 che fissa la durata massima di lavoro nella misura di 48 ore settimanali. Tale legge è conforme alla Costituzione, la quale all'articolo 38 dichiara esplicitamente che la durata massima del lavoro è stabilita dalla legge.

Qualche collega aveva prospettato, in sede referente, ed anche in Comitato ristretto, la opportunità di modificare la durata massima del lavoro dei minatori per consentire una più adeguata tutela dell'integrità fisica del lavoratore, ricorrendo a degli accordi sindacali ovvero ad una modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e concernenti le condizioni ambientali di lavoro nelle miniere.

Il sistema proposto si sarebbe rivelato, a mio avviso, come uno strumento importante ma non certo sufficiente per una tutela completa — vorrei dire seria — dei nostri lavoratori, sia per le difficoltà di applicazione, sia per l'atteggiamento dei datori di lavoro e — dobbiamo pure dirlo, con una certa amarezza — anche dei lavoratori, i quali troppo spesso per poter ottenere particolari indennità si sottopongono magari volontariamente a delle condizioni di disagio nocive.

Per questo occorrono norme chiare e precise che si impongano immediatamente all'osservanza di tutti indistintamente. Di qui il ricorso all'attività legislativa. La nostra Commissione ha avuto già la possibilità di toccare questo argomento quando ha legiferato sulla diminuzione dell'età pensionabile per questa particolare categoria di lavoratori. Ora stiamo compiendo un secondo passo in avanti, cioè quello relativo alla diminuzione dell'orario di lavoro.

L'esigenza di questa diminuzione mi pare sia abbastanza evidente da un esame, anche sommario, del particolare settore; e a questo riguardo ci è abbastanza di ausilio un esame comparato dei diversi trattamenti esistenti nei Paesi della Comunità carbonifera. Si nota una tendenza — in tutti questi paesi — a migliorare le condizioni di lavoro dei minatori; preoccupati come sono, sia per motivi di carattere sociale sia anche — e forse prevalentemente — per esigenze di carattere economico in genere.

A questo riguardo mi pare sia opportuno citare almeno la relazione concernente la formulazione di uno statuto europeo dei minatori, al quale anche il nostro paese ha contribuito, che si può sperare venga approvato entro il più breve tempo possibile.

In questa relazione si mette in risalto come l'esodo dalle miniere sia ormai un fatto non soltanto reale, ma che ha assunto delle proporzioni notevoli. Nel quadriennio 1955-59 quasi 600 mila lavoratori hanno abbandonato le miniere della C.E.C.A.

Lo stesso fenomeno dell'allontanamento dalle miniere si registra anche nelle nostre zone minerarie, non solo, ma anche in tutti quei settori che gravitano attorno al settore minerario. Credetemi, sono cifre che lasciano pensare e che ci consigliano ad intervenire urgentemente, con una serie di provvidenze atte a modificare la situazione che si è venuta a creare.

Tale situazione di disagio appare ancor più grave quando si passa all'esame delle condizioni economiche dei minatori. Nello studio che ha portato alla preparazione dello « statuto del minatore » si dice, tra l'altro che l'esodo dei minatori è costato al Belgio ben 11 miliardi di franchi.

Ne consegue la considerazione che sarebbe stato molto meglio che tale somma fosse stata investita in provvidenze atte a migliorare e la retribuzione dei minatori e le loro condizioni di vita nelle miniere, il che avrebbe senz'altro impedito l'esodo dalle miniere o per lo meno lo avrebbe sensibilmente decurtato.

Nello studio citato si mettono anche in particolare risalto le difficoltà che si incontrano nella assunzione della mano d'opera, particolarmente per gli « apprendisti ».

Altro paragrafo molto importante è quello relativo alla gravosità del lavoro nelle miniere, documentato con tabelle veramente impressionanti. Nonostante tutte le cautele e la continua rotazione, che provoca ingenti spese per invalidità e per tutto il resto, in relazione agli infortuni che si verificano nelle miniere, questo settore denuncia una percentuale di infortuni quattro volte superiore a tutti gli altri settori.

Dalle statistiche risulta che nelle miniere capita un infortunio ogni tre minuti ed un infortunio mortale al giorno. Di qui la necessità di intervenire massicciamente, onde migliorare e la sicurezza e le condizioni di carattere sociale, che sono alla base di una politica per la sicurezza nel lavoro.

Sul piano positivo dirò pure che nel settore minerario gli industriali hanno escogitato tutti gli accorgimenti per attrarre i minatori, ma con scarsissimi risultati. È stata infatti escogitata tutta una serie di iniziative con una fantasia fin troppo fervida, direi, che vanno dal premio di assunzione, all'esenzione dal servizio militare, in alcuni Paesi, all'alloggio gratuito, al salario annuo garantito: si è pensato a tutto per favorire il convergere dei giovani verso le miniere; ma sino ad ora i risultati sono stati piuttosto sconsolanti.

Per quanto riguarda il nostro Paese dobbiamo rilevare che le condizioni di lavoro esistenti, particolarmente per quanto riguarda l'orario di lavoro, ci relegano nella incomoda posizione di fanalino di coda: abbiamo, infatti, ancora le 48 ore di lavoro settimanale, meno sei giorni all'anno a titolo di riposo compensativo. Cioè, praticamente, abbiamo un complesso di 47 ore settimanali. Se procediamo ad un rapido esame comparativo con gli altri Paesi della C.E.C.A. notiamo che nei Paesi Bassi tale limite è di 38 ore settimanali; in Francia di 41, in Belgio di 37 (nei bacini del sud), nella Saar di 40, nella Repubblica Federale tedesca di 38. Questo conto è stato fatto sulla base dei giorni lavorativi dell'anno solare, meno le domeniche, le ferie ed i giorni di riposo compensativo.

Da questi dati risulta che nel nostro paese l'orario contrattuale esistente, riferito alle 47 ore settimanali, viene ad essere ridotto alle 42,6 ore settimanali, appunto perché il nostro Paese gode di un numero di giorni festivi superiore agli altri Paesi.

Però anche con questa media ponderata, fatta tenendo presente tutti questi elementi, il nostro Paese registra ancora — con le 42,7 ore di lavoro settimanali — un orario superiore a quello degli altri Paesi, che è: per la Francia 41,4; per la Saar 40,7; per l'Olanda 38; per la Germania occidentale 38; per il Belgio e bacini del sud 37,7. Quindi si impone una riduzione anche per equiparare il trattamento dei minatori italiani a quello esistente negli altri Paesi.

Le proposte di legge degli onorevoli Bucciarelli Ducci ed altri, e degli onorevoli Tognoni ed altri tendono ad ottenere una riduzione piuttosto massiccia, portando il lavoro alle 36 ore settimanali di lavoro effettivo. Per le considerazioni che ho fatte precedentemente era d'altra parte necessario arrivare con una certa gradualità a questo più lungo obiettivo. Il testo unificato di legge al quale è pervenuto il Comitato ristretto, e che ha già avuto l'approvazione — almeno in sede referente — dell'intera Commissione, si propone di arrivare in modo definitivo col 1° gennaio 1964 a fissare nelle 40 ore l'orario settimanale. D'altra parte, per potervi arrivare con una certa gradualità e senza per questo scompaginare i cicli produttivi, si pensa di potere effettuare almeno una prima diminuzione nella misura di tre ore settimanali a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Se questo provvedimento, almeno nei suoi termini quantitativi, verrà ap-

provato, otterremo nel nostro Paese una prima diminuzione di 156 ore all'anno per questo particolare settore, per cui il lavoro, dalle 47 ore settimanali attuali, verrebbe portato alle 44 ore settimanali in termine formale. Facendo però il conteggio anche per le festività domenicali e di quelle infrasettimanali, l'orario di lavoro reale si ridurrebbe, invece, alle 39,6 ore settimanali.

Dal 1° gennaio 1964, quando verrà varato in modo definitivo l'orario di lavoro settimanale delle 40 ore, il conteggio comprendente le festività infra settimanali porterà l'orario effettivo di lavoro in miniera alle 35,3 ore settimanali; inferiore, quindi, agli orari di lavoro esistenti negli altri Paesi.

È facile obiettare che neppure negli altri Paesi ci si fermerà sulle posizioni finora raggiunte ma si marcerà, almeno con la stessa celerità, sulla via dell'ulteriore riduzione dell'orario di lavoro al fine di migliorare ulteriormente le condizioni dei minatori.

Addentrandomi nell'illustrazione, sia pure sommaria, del testo concordato, dirò che col primo articolo si intende modificare la legge del 1923 relativa all'orario di lavoro settimanale, e in particolare si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1964, a modifica di quanto disposto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, la durata massima normale dell'orario di lavoro non potrà eccedere per i lavoratori delle miniere, le 40 ore settimanali di lavoro effettivo.

L'articolo 2 prevede la prima riduzione delle tre ore settimanali, e stabilisce che a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, sull'orario di lavoro settimanale normalmente in atto presso le singole imprese dovrà essere apportata — fermo restando l'ammontare delle paghe — una riduzione di tre ore di lavoro.

Qui è subentrata, in sede referente, una indicazione sulla necessità di specificare come doveva effettuarsi questa particolare riduzione; ed in particolare se essa avrebbe dovuto riferirsi soltanto a coloro che attualmente seguono un orario di lavoro di 48 ore settimanali. Il Comitato ristretto e la maggior parte della Commissione in sede referente, sono stati d'accordo nel ritenere che tutti i lavoratori appartenenti al settore delle miniere debbano fruire di una prima riduzione di tre ore settimanali, senza però che questa li porti a superare il limite inferiore delle 40 ore settimanali, fissato con carattere generale. In sede esemplificativa dovrei dire che coloro che seguono un orario di lavoro di 48

ore, se lo vedranno portato a 45; così come usufruiranno della riduzione di tre ore coloro che attualmente hanno un orario di lavoro di 46 ore, che se lo vedranno così ridotto a 43. Godranno invece di una riduzione scalare coloro che già si avvicinano come orario di lavoro alle 40 ore; così coloro che seguono un orario di 42 ore beneficeranno della riduzione di due ore anziché tre e così via; mentre coloro che già attualmente usufruiscono di un orario di lavoro di 40 ore settimanali non potranno beneficiare dei vantaggi della presente legge.

Ritengo che sia importante specificare questo — e vorrei che gli onorevoli colleghi si esprimessero in materia per evitare poi che si dica che la riduzione prevista dal provvedimento in esame comporta soltanto la riduzione da 48 a 45 ore dell'orario di lavoro settimanale — perché con la nostra proposta di legge non vogliamo né sostituirci all'attività contrattuale dell'organizzazione sindacale, né annullare i risultati che le organizzazioni sindacali hanno già raggiunto in termini contrattuali.

L'articolo 3 indica il metodo per arrivare all'attuazione di queste determinate disposizioni. Tenendo conto delle caratteristiche peculiari di questo settore produttivo che presenta aspetti diversi (le miniere di zolfo sono molto diverse, per esempio, da quelle di pirite, e quindi sarebbe problematico specificare delle condizioni precise) si lascia la possibilità di stabilire con accordi, da stipularsi con le organizzazioni sindacali, i termini concreti per la riduzione dell'orario di lavoro, cioè se per ridurre l'orario di lavoro sia possibile o meno ridurre i turni, e così via.

Un ultimo argomento che mi pare assai importante, sollevato in sede di precedenti discussioni e che il relatore ha studiato in vista di escogitare una certa soluzione, è quello relativo al concetto di miniera, in particolare sollevato dal collega onorevole Tognoni.

Devo dire che, dopo aver visto le varie definizioni, mi pare che la più esatta sia quella esposta nei contratti di lavoro, nei quali si dice: « operai addetti alle miniere, cave, saline, stabilimenti di macinazione del minerale, stabilimenti annessi ecc. » e nei quali, quindi, si fa una certa casistica. Con la nostra proposta di legge ci fermiamo al primo punto del settore relativo ai contratti di lavoro, cioè alle miniere, escludendo saline, cave, ecc., comprendendo nel beneficio soltanto i lavoratori addetti esclusivamente alle miniere.

TOGNONI. Se mi consente l'onorevole relatore, quella dizione non è bene interpretata, perché le « cave » di cui si parla nei contratti di lavoro, sono miniere a cielo aperto e noi non possiamo escludere questi lavoratori dal beneficio; mentre i veri cavaatori hanno un contratto a sé.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Se vogliamo dare una interpretazione a questa dizione possiamo considerare il campo delle miniere per le quali abbiamo già legiferato in merito alla riduzione dell'età pensionabile. In questa dizione — che è la più ampia secondo me — nel cercare di delimitare il contesto con la disposizione di legge relativa alla diminuzione dell'età pensionabile, abbiamo scorporato, ad esempio, i lavoratori addetti agli stabilimenti per la macinazione dei minerali e via dicendo, e ci siamo limitati ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere. Con questa proposta di legge — e se vogliamo aggiungere « purtroppo » facciamolo pure — la Commissione è d'accordo che ci si limiti soltanto ai lavoratori addetti alle miniere, escludendo quelli addetti alle cave e alle torbiere.

Devo precisare che quando dico « miniere » bisogna fare una distinzione fra i lavoratori che lavorano all'interno e quelli che lavorano all'esterno. Ma il settore che a noi interessa è ovviamente e solo quello della gente che lavora in profondità, dentro la miniera. Abbiamo usata la dizione « retribuzione », in luogo di « salario » perché la riteniamo più rispondente ai fini che intendiamo raggiungere.

Ricordo, inoltre, che sulla proposta di legge in esame abbiamo già il parere favorevole della Commissione Industria, la quale, d'accordo sulla riduzione dell'orario di lavoro, consiglia, peraltro, di graduarlo nel tempo onde non incida sul ciclo di produzione, formulando, infine, l'invito ad estendere queste particolari provvidenze anche ai lavoratori di altri settori metallurgici, che analogamente versano in disagiate condizioni di lavoro.

In considerazione di ciò ritengo che la proposta di legge in esame, pur essendo soltanto in parte la somma di certe aspirazioni e pur reprimendo alcuni interessi ed entusiasmi di parte, può, purtuttavia assicurare un buon successo alla nostra iniziativa e nel contempo venire incontro ai desideri e dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Vorrei pregare i colleghi che interverranno nella discussione, di fornire chiarimenti circa la definizione di miniera, e ciò per stabilire se il provvedimento deve essere applicato soltanto ai lavoratori che esercitano la loro attività all'interno della miniera, oppure interessa anche i lavoratori delle miniere a cielo scoperto, che, secondo il parere dell'onorevole Tognoni, vengono nei contratti di lavoro definite « cave ».

TOGNONI. In Sardegna, nel bacino di Carbonia, molte sono le miniere a cielo scoperto. Ed in esse sono impiegati ben tre mila lavoratori.

Se, ad esempio, seguiamo il metodo di estrazione, il bacino di Carbonia deve essere incluso nel quadro delle miniere a cielo scoperto o coperto? Cioè, i minatori di Carbonia debbono essere esclusi o no dal provvedimento di riduzione dell'orario di lavoro?

MAGLIETTA. Ritengo sia nostro dovere soffermare la nostra attenzione un po' più su questo argomento che ci trova non tutti d'accordo: ora, dopo così faticoso cammino siamo arrivati a stabilire che alcuni settori sono esclusi dalle provvidenze previste nel provvedimento in esame; però siamo d'accordo, invece, che il termine « miniera » deve essere compreso in tutte le sue sfumature, nel senso cioè che quando si dice miniera si intendono tutti i lavori che nella miniera vengono effettuati. Si potrà specificare « a cielo scoperto » o no; il fatto è che si deve assolutamente annullare ogni formulazione che porti ad una equivoca interpretazione. Questo perché siamo abituati a sapere che il magistrato o gli elementi che contrattano gli accordi non fanno richiamo, quasi mai, ai precedenti delle discussioni parlamentari. Ne consegue che ciò che ha affermato il relatore onorevole Colombo Vittorino va bene ed è ben detto, ma siccome da parte degli industriali si afferma che tutto ciò non fa testo ai fini della interpretazione di una legge, allora noi dobbiamo procedere in modo tale che non si possa equivocare. E se non c'è altro modo, scriviamo a chiare lettere, « miniere all'aperto » e « miniere al chiuso ».

PRESIDENTE. A parer mio il richiamo al testo di legge che riguarda le pensioni non mi sembra sufficiente a chiarire il concetto. Nel caso presente ritengo siano da comprendersi anche le cave, intendendo per tali quelle miniere in cui il processo estrattivo del minerale avviene a cielo scoperto.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Posta la questione con riferimento ai contratti di lavoro, ritengo non sia necessario precisare

che i cavatori delle cave di pietra, ad esempio, hanno altro contratto; sul piano legislativo si fa pure una distinzione, tanto è vero che parliamo di miniere, di cave, di torbiere. Con il provvedimento in esame, intendiamo soffermare la nostra attenzione sul primo punto, cioè le miniere. A mio avviso si tratta ora soltanto di specificare se il provvedimento riguarda coloro che sono addetti alle miniere al coperto, oppure anche quelli che lavorano nelle miniere a cielo scoperto.

SABATINI. A mio avviso l'attuale punto morto della discussione potrebbe essere superato facendo ricorso alla dizione nuova nei contratti stipulati per i lavoratori delle miniere, il che ci consentirebbe di chiarire senz'altro la situazione. Infatti il contratto dei « cavatori » è ben diverso da quello dei « minatori ».

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Il contratto dei « cavatori » porta questa dizione: « operai addetti alle cave, alle saline », ecc.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo intende la miniera per quello che è nel significato letterale della parola, e il nuovo orario che viene fissato in forza degli articoli 1 e 2 del testo unificato delle proposte di legge deve avere vigore nei confronti dei lavoratori addetti alle sole miniere.

BUTTE. Mi permetto di ricordare che quando abbiamo elaborato la legge per la riduzione dell'anzianità pensionabile abbiamo introdotto una distinzione che poi ha avuto il suo riferimento preciso: la distinzione fra lavoro di superficie e lavoro di fondo. A me pare che si potrebbe specificare, all'articolo 1, invece che: « Per i lavoratori delle miniere... », « Per i lavoratori di fondo delle miniere... ».

PRESIDENTE. Faccio notare che dai vari interventi mi è parso di capire che in linea di massima si è concordi nel ritenere che il provvedimento di riduzione dell'orario di lavoro dovrebbe riguardare i lavoratori sia di superficie sia di fondo, purché lavorino nelle miniere propriamente dette.

La questione è un'altra: secondo alcuni la dizione « miniere » non comprende quelle che nel contratto sono chiamate « cave », mentre altri le vorrebbero comprendere perché, escludendo le cave di marmo, ardesia e materiali di questo genere, se si tratta di minerali estratti anche a cielo scoperto si tratta — secondo loro — pur sempre di miniere. Mi pare tuttavia che si dovrebbe avere chiaro il concetto che secondo la dizione comune sono miniere quelle dove si estrae il mine-

rale, sia che si estraiga a cielo scoperto sia a cielo coperto.

MAGLIETTA. Per chiarire la situazione, sarebbe forse opportuno inserire dopo le parole: « ... non potrà eccedere per il lavoro nelle miniere... », le parole: « ... anche a cielo scoperto... ».

REPOSSI. La questione, a mio avviso, non possiamo risolverla noi, creando *ex novo* un vocabolo che comprenda miniere e cave. Parlando di miniere e non facendo distinzioni, noi dobbiamo dire: « tutti i lavoratori addetti al lavoro nelle miniere », dizione che comprende la generalità del lavoro delle miniere.

Noi intendiamo apportare questa riduzione dell'orario di lavoro in favore di coloro che prestano la loro opera in quelle che sono considerate, nel loro settore particolare, miniere; ed è un assurdo che ci fermiamo a discutere se una cava va considerata come miniera o no. In base a quali elementi possiamo trasformare in miniera un complesso che è stato considerato come cava, non so.

Quindi direi che questa definizione diretta è la più vasta e più precisa di tutte.

TOGNONI. Ma io sto cercando di spiegare che il termine miniera nella nostra legislazione ha diversi significati. C'è quello che si riferisce alle norme di polizia nelle miniere (prevenzione degli infortuni) che automaticamente introduce le cave; perché anche le cave di pietra sono poste sotto la giurisdizione — agli effetti della prevenzione degli infortuni — dei distretti minerari. Se invece si va a prendere i contratti, vediamo che esiste un contratto particolare per i cavatori di pietre e marmi e uno per i minatori. Non che vogliamo fare qui una discussione accademica: il fatto è che la distinzione non è pacifica: come dovranno comportarsi i sindacati che si troveranno a trattare l'applicazione di questa legge?

Vorrei dire di più. L'articolo 1, così come formulato, rischia di essere interpretato, anche nel tempo cui si deve riferire, solo ai lavoratori di fondo; perché vi si parla solamente dei lavoratori delle miniere. Ora, anche qui si potrà dare una interpretazione « di fondo » a questo termine, nel senso che, dato che si tende ad escludere i lavoratori degli impianti adiacenti alle miniere, ed il contratto quando si riferisce alla valutazione non fa distinzione per quelli che stanno a bocca di pozzo, va a finire che se non specificiamo che il provvedimento di riduzione dell'orario di lavoro si riferisce agli addetti interni ed esterni di una miniera, noi rischiamo di

escludere questi ultimi dal beneficio. Ecco perché bisogna trovare una formulazione che ci salvi da questo dubbio, e che potrebbe essere la seguente, all'articolo 1: « ... per i lavoratori addetti agli impianti esterni ed interni delle miniere, anche coltivate a cielo aperto... ». Questa dizione mi pare traduca, in modo se non felice almeno efficace, il mio pensiero. Cioè affermiamo che devono essere esclusi i lavoratori delle cave di marmo o di pietra, ma inclusi i lavoratori di tutte le miniere, anche di quelle a cielo aperto, e i lavoratori sia addetti all'apprestamento del minerale sia addetti alle lavorazioni collaterali.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Questo è il concetto dell'onorevole Tognoni, ma io dico che non è opportuno in questo momento dare al provvedimento una estensione illimitata con una fraseologia indeterminata. All'aria aperta, ad esempio, lavorano anche persone che non partecipano all'estrazione del minerale, ma che svolgono delle lavorazioni collaterali per le quali non sussistono i motivi di riduzione dell'orario di lavoro.

TOGNONI. Nelle miniere di pirite della mia provincia ci sono dei lavoratori che sono addetti a tutto il ciclo produttivo, compreso quello di lavaggio.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. E, allora, chi sono i lavoratori esterni?

TOGNONI. A bocca di pozzo, l'impianto esterno è quello che vede impiegato il personale addetto a mandar giù nei pozzi i lavoratori. Se non vogliamo comprendere questa categoria, dobbiamo allora dire che il presente provvedimento vale solo ed esclusivamente per coloro che lavorano all'interno della miniera: sarebbe molto più logico anche se ingiusto.

PRESIDENTE. E se quei procedimenti relativi alla lavorazione del minerale si facesero dopo 100 chilometri di trasporto, cosa avverrebbe? Il concetto precedentemente espresso era, se ben ricordo, un altro: cioè nel provvedimento devono intendersi compresi tutti coloro che lavorano alla estrazione del minerale. Quando si inizia il procedimento industriale, si entra in un altro campo.

TOGNONI. Se si fa riferimento ai termini usati nella contrattazione teoricamente gli impianti esterni della miniera sono già compresi, poiché i lavoratori esterni godono dello stesso trattamento di coloro che lavorano all'interno.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. E perché, allora, nel contratto si parla in altra maniera? Il nostro intendimento invece è quello di escludere coloro che lavorano all'esterno della miniera proprio perché, per il fatto di

lavorare all'esterno, non sono esposti ai pericoli ed ai disagi di coloro che, invece, lavorano in profondità.

GITTI. Mi pare che sia ben chiaro che con il provvedimento che stiamo discutendo intendiamo regolamentare l'orario di lavoro per gli addetti alle « miniere ». Pertanto ciò esclude gli addetti alle « cave » ed alle « torbiere ». Questo, il punto. Però non sono d'accordo con l'onorevole Tognoni, il quale ritiene che la dizione proposta dal relatore porti alla esclusione del provvedimento di alcuni lavoratori addetti ad alcune particolari attività strettamente collegate con l'estrazione, in quanto nel lavoro della miniera si procede concatenati, all'esterno ed all'interno sia che un operaio sia addetto alla manutenzione della bocca d'aria, sia ai carrelli, sia alla estrazione, insomma, in tutto quel ciclo di lavorazione che a volte avviene all'interno ed a volte all'esterno della miniera. Ritengo, pertanto, che tutti coloro che sono addetti a questo ciclo dell'estrazione del minerale, debbano essere compresi nel provvedimento in esame. Proporrei, pertanto, un emendamento all'articolo 1, nel quale specifichiamo che la durata massima dell'orario di lavoro non potrà eccedere per tutti i lavoratori delle miniere le 40 ore, nel senso di comprenderci « tutti » i lavoratori, sia quelli addetti all'estrazione vera e propria sia quelli addetti all'attività strettamente inerente e collegata con l'estrazione.

In questo senso ritengo che riportiamo il provvedimento nello spirito con cui lo abbiamo sempre discusso e non escludiamo chi è veramente addetto alla lavorazione del minerale nelle miniere.

BETTOLI. Il richiamo al contratto nazionale di lavoro credo rappresenti per noi l'unica possibilità di uscire da questo vicolo cieco. È vero quanto afferma il relatore onorevole Colombo che il campo di applicazione è molto vasto; ma è anche vero che il contratto contempla anche molte esclusioni, il che è molto importante per la nostra discussione. Esso, infatti, dice tra l'altro: « la presente regolamentazione non comprende gli operai addetti alla estrazione del metano, del petrolio, marmi, graniti, pietrisco, ghiaia », ecc. Ora una esclusione di questo genere ed il richiamo alla norma che è divenuta anche norma di legge, può rappresentare la più seria e la più semplice strada per arrivare alla approvazione del provvedimento che stiamo esaminando.

Mi rivolgo ai colleghi che vogliono le esclusioni in quanto per me, come dice l'onorevole Colombo, i minatori sono soltanto quelli che lavorano nelle miniere, in profondità, ma come

dobbiamo comportarci nei confronti di coloro che vanno a trovare il sale in galleria ad un chilometro di profondità? Non sono da considerare minatori? È vero che vanno ad estrarre il sale e non il ferro: ma come dobbiamo considerarli?

Quelle si chiamavano miniere di salgemma. Dicendo saline la cosa è diversa.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Le miniere di salgemma sono vere miniere, e sono incluse nel provvedimento di legge. Tuttavia devo confermare che il campo di applicazione dell'attuale legge non soltanto esclude le attività inserite nel secondo paragrafo del contratto di lavoro, ma anche quelle del primo paragrafo che seguono la voce « miniere », e cioè gli addetti agli stabilimenti di lavorazione dei minerali.

BETTOLI. Vedo che non ci siamo capiti: e allora conviene chiudere la discussione, altrimenti verrà fuori ad un certo momento che questa legge si applicherà soltanto alle miniere di ferro!

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. È una discussione, questa, che è stata fatta anche in sede di Comitato ristretto.

TOGNONI. Vorrei ricordare che ci sono delle lavorazioni in superficie che quanto a nocività non hanno nulla da invidiare alle attività sotterranee. Ho già citato l'esempio degli operai dei forni per il mercurio delle miniere dell'Amiata, e il fatto che i colpiti da silicosi non si trovano soltanto fra i minatori di fondo. Finalmente si pervenne ad una riunione del Comitato ristretto nella quale fu deciso che il provvedimento riguardasse sia gli addetti all'interno sia quelli all'esterno delle miniere.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Non è esatto; e d'altra parte, quanto a pericolosità del lavoro fuori delle miniere, debbo ricordare che vi sono dei lavoratori dell'industria chimica che sono colpiti anche dal cancro. Questo non c'entra con l'orario di lavoro.

NUCCI. Secondo me, si potrebbe mantenere la dizione generale « miniere » senza specificare se la coltivazione avviene in galleria o a cielo aperto.

È vero che i lavori preparatori non sono vincolanti per l'interpretazione della legge; però nell'interpretazione si va anche a guardare la *ratio legis* formata dalle condizioni ambientali sulla base delle quali si chiede la riduzione dell'orario di lavoro. È evidente che se si vuole estendere il campo di applicazione di questa norma eccezionale bisogna trovare un'altra *ratio* perché quella base è costituita dalle condizioni ambientali al fondo delle miniere, condizioni che giustificano la riduzione

dell'orario di lavoro. Se viceversa si vuole estendere tale riduzione ai lavoratori addetti alle miniere ma che lavorano in condizioni ambientali diverse bisogna giustificare questa estensione.

Per cui ritengo che si potrebbe mantenere la terminologia « miniera » lasciando all'interprete la valutazione del suo valore in relazione ai lavori preparatori e alle condizioni ambientali.

PRESIDENTE. Da queste discussioni emerge una divergenza sostanziale. Per alcuni le provvidenze della legge in esame per quanto riguarda gli orari di lavoro dovrebbero essere estese ai lavoratori che sono al di fuori della miniera e sono addetti anche a lavorazioni di carattere diverso da quello dell'estrazione del materiale; per altri, invece, queste provvidenze debbono essere estese a tutti i lavoratori delle miniere, anche in superficie, ma con una interpretazione che esclude coloro che sono addetti a lavorazioni di tipo diverso da quelle che portano all'estrazione del materiale dalla miniera.

Vi è poi un'altra divergenza, riguardante la terminologia. Secondo alcuni dal provvedimento bisognerebbe escludere quelle miniere che per dizione impropria si chiamano « cave », mentre altri le vorrebbero includere. Penso che questa divergenza potrebbe essere superata da una nuova dizione, come: « ... tutti i lavoratori addetti alle miniere comunque denominate, escluse quelle di metano e petrolio ».

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Convegno con l'onorevole Presidente sull'esistenza di un dissenso sostanziale relativo all'estensione o meno delle provvidenze ai lavoratori degli stabilimenti annessi alle miniere.

Per quanto riguarda la questione formale riguardante la parola « miniera » che letteralmente richiama all'estrazione di minerale, ma praticamente si può estendere anche all'estrazione del metano e del materiale lapideo, proporrei di superarla inserendo la dizione: « ... tutti i lavoratori addetti alle miniere comunque denominate, escluse le miniere di metano, petrolio e materiale lapideo... ».

Questo per la parte formale. Per quanto riguarda invece la prima questione, su di essa c'è un dissenso sostanziale e bisogna vedere se si può comporre.

Su questa seconda parte vorrei sentire l'avviso del Governo per vedere se possiamo concludere e darla come acquisita.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A mio avviso,

non può essere accettata l'impostazione che al problema ha voluto dare l'opposizione, perché la riduzione dell'orario di lavoro deve essere stabilita soltanto in favore dei lavoratori addetti all'estrazione e non anche a quelli addetti a lavorazioni collaterali.

Ma sembra, ora, che non si possa dire « riduciamo l'orario di lavoro solo ai lavoratori e non al guardiano della miniera ». Si è affermato poi che anche gli esterni sono addetti al corpo della miniera. Posso dirvi di aver visitato alcune miniere e di aver visto chi lavora in superficie e chi in profondità. Non è la stessa cosa !

Dalla relazione dell'onorevole Bucciarelli Ducci alla sua proposta di legge traspare la grande differenza che passa tra il lavoro che viene effettuato in superficie ed il lavoro effettuato in profondità; è evidente, pertanto, che una differenza di trattamento fra i lavoratori delle due categorie deve esserci. E l'onorevole Bucciarelli Ducci, infatti, esclude nella sua proposta i lavoratori addetti alle miniere all'aperto.

Sarei anche per dire che il Governo è d'accordo per i lavoratori delle « miniere » a cielo aperto, ma non voglio farne una questione e pertanto preferisco non pronunciarmi. Però sul fatto che il provvedimento non riguarda coloro che sono impiegati nella lavorazione del minerale nelle fasi successive alla sua estrazione, questo è un fatto preciso.

PRESIDENTE. Chiarito questo punto, rimane da stabilire se debbano essere compresi nel provvedimento i lavoratori addetti al ciclo successivo della estrazione, cioè quella lavorazione che avviene negli stabilimenti distanti dalla miniera.

TOGNONI. I lavoratori delle miniere sono tanti e con tanti incarichi. Alla Montecatini il ciclo successivo di lavorazione a quello della estrazione avviene a molta distanza dalla miniera: è pertanto evidente che i lavoratori addetti a quel settore non godono del trattamento riservato agli addetti alla lavorazione nelle miniere. Un elettricista che ogni tanto scende in miniera per riparare un guasto ad un impianto, ma che la maggior parte del tempo di lavoro la passa in officina certamente non potrà beneficiare del provvedimento di riduzione dell'orario di lavoro. E pertanto un paradosso stabilire che debba beneficiare della riduzione dell'orario di lavoro il capo degli impiegati e non il lavoratore addetto alla frantumazione dei minerali.

Pertanto, una distinzione fra operai che lavorano all'esterno ed operai che lavorano all'interno della miniera ci vuole. Inoltre i lavoratori all'esterno pagano i contributi per la pensione, ma non dovrebbero averne diritto; i cavaatori pagano e non beneficiano; con il presente provvedimento, invece, vogliamo evitare che si crei una frattura.

Includendo alcune categorie ed escludendone altre, utilizzate per lo stesso genere di lavoro, faremmo un provvedimento che non sta in piedi. Sarebbe preferibile, in questo caso, far ritorno alla legge sulle pensioni.

SCARPA. Chiedo scusa agli onorevoli colleghi se a mia volta cito un esempio che è a mia diretta personale conoscenza. Lo faccio perché convinto che alcuni colleghi si renderanno conto delle contraddizioni cui si può pervenire adottando certi criteri.

Conosco bene la sola miniera d'oro esistente in Italia, che sta a Pescarenico, ed ho assistito ad autopsie di minatori morti purtroppo di silicosi. Ebbene, è da notare che il caso limite di nocività è rappresentato dalla lavorazione che avviene immediatamente fuori dal pozzo, in un capannone nel quale il minerale viene frantumato e nel quale si realizza l'amalgama con mercurio e altre sostanze. In quel capannone si ha il medesimo grado di silicosi del fondo della miniera, e ad esso si aggiunge la velenosità del materiale adoperato per l'amalgama. Ora, secondo l'interpretazione del Relatore, il beneficio della riduzione dell'orario di lavoro dovrebbe essere accordato ai minatori che estraggono il materiale sul fondo, agli addetti agli impianti di sollevamento alla bocca del pozzo, e negato a questo gruppo di un centinaio di persone che lavorano in condizioni di maggiore nocività di tutta la miniera.

Voi temete che per vie traverse si voglia estendere il provvedimento a determinati settori dell'industria che operano sul minerale dopo la sua estrazione. Niente di tutto questo, però dovete rendervi atto che effettivamente esistono miniere nelle quali in un unico organico complesso lavorano gli operai addetti all'estrazione sul fondo e altri che nei pressi della miniera sottopongono il minerale — che altrimenti appena uscito alla bocca del pozzo non sarebbe utilizzabile — ad una lavorazione che, come nel caso che ho citato, può essere persino pericolosa di quella che si svolge sul fondo. È evidente che in questo caso si produrrebbe una sperequazione che non potete volere.

Allora, se non volete ricorrere alla dizione del contratto, studiamo una formula tale da

garantire che tutto questo complesso organico di minatori possa beneficiare della riduzione dell'orario di lavoro; altrimenti si creerebbe una situazione inaccettabile in quanto fonderia di gravi contraddizioni.

Saremmo, pertanto, favorevoli ad una breve sospensione della seduta al fine di studiare una formula che non costituisca una così profonda ingiustizia.

RAPELLI. Mi pare che gli ultimi due interventi, degli onorevoli Tognoni e Scarpa, chiariscano bene anche i termini del dissenso. Qui ci si preoccupa di un determinato ciclo lavorativo che parte dall'estrazione del minerale sul fondo e si completa alla superficie. Perciò il problema verte sulla possibilità di includere nel beneficio della legge tutti gli operai addetti al ciclo lavorativo.

Naturalmente l'ultimo esempio relativo alla miniera d'oro citato dall'onorevole Scarpa aggiunge dei punti a questa tesi. Tuttavia, va notato che il ciclo lavorativo relativo all'estrazione si conclude con la consegna del materiale così come è stato prelevato dalle viscere della terra. Aggiungendo la considerazione dell'onorevole Scarpa diventa — direi dal punto di vista generale — un po' difficile inserire il caso nella legge in esame; perché allora dovremmo parlare di prima trasformazione manifatturiera operata in superficie.

E allora ci si allontanerebbe dal concetto europeo di miniera, che è rigidamente legato alla lavorazione in sotterraneo. Evidentemente una tesi del ciclo produttivo come quella esposta dall'onorevole Tognoni, per essere accettabile richiederebbe l'aggiunta di un ulteriore termine, che è quello della trasformazione manifatturiera. La tengo nettamente distinta da quella esposta dall'onorevole Scarpa, perché il suo è un problema di nocività e non più di orario; e a questo proposito debbo rilevare che la nocività esiste in moltissime aziende nel campo chimico, in quello meccanico e metalmeccanico. Le aziende moderne sono dei grossi complessi nei quali spesso sono in atto complesse trasformazioni chimiche a base di ingredienti che provocano la nocività.

Quindi sarei più fermo sulla prima tesi esposta dall'onorevole Tognoni, inserendo nel beneficio chiunque concorra ad un determinato ciclo di lavorazione e cioè quello della estrazione; e su questo credo che anche l'onorevole relatore possa dichiararsi d'accordo; mentre la successiva inserzione nella dizione di un termine successivo di quelli indicati nel contratto di lavoro credo potrebbe essere

valutata aziendalmente in termini di contratto di lavoro. Oppure potremmo trasferirci su di un altro criterio che non è più quello della lavorazione in sotterraneo, ma della nocività della materia trovata; ma questo riguarda molte altre lavorazioni e trasformazioni.

Perciò sarei d'avviso di prendere in considerazione la prima tesi Tognoni lasciando la possibilità — ponendo il problema in altri termini ed in altra sede — di esaminare la nocività attraverso il processo di trasformazione. Perché è evidente che il processo di silicosi non è una triste prerogativa della miniera, ma di tutte le lavorazioni in cui si impiegano materiali contenenti silice e che spesso costituiscono un altro ciclo lavorativo; un ciclo diverso che non è più legato al sotterraneo e che spesso si svolge nei pressi delle miniere per ragioni di costo dei trasporti.

REPOSSI. Vorrei ricordare — anche perché lo abbiamo notato nell'intervento del rappresentante del Governo — un certo imbarazzo nel quale la situazione ci pone. La volta scorsa, quando si è proposto di chiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione della proposta di legge in discussione in sede legislativa, ho espresso le mie perplessità facendo presente l'inopportunità di una richiesta del genere se non ci fosse stato il consenso di tutte le parti politiche nel testo unificato predisposto dal Comitato ristretto e ciò per evitare di costringere una parte — e magari lo stesso Governo — a richiedere la rimessione all'Assemblea.

Allora posi la domanda: « siamo d'accordo sul testo concordato? » Mi si rispose di sì, salvo modifiche chiarificatrici all'articolo 2. Ora, mi pare invece che qui spostiamo tutto quanto, anche il motivo per cui abbiamo richiamato la legge alla nostra Commissione in sede legislativa. Ora non è più questione di chiarificazione di ciò che è già stato accettato. Per esempio la proposta Rappelli è per me molto differente da quella del collega onorevole Tognoni.

Per cui vorrei ricordare la necessità — quando si richiede un provvedimento in sede legislativa — di essere effettivamente d'accordo e non mettere nessuno in imbarazzo, per ottenere la massima speditezza nell'approvazione. Il testo unificato di questo provvedimento era già stato accettato, se non deliberato, ma se oggi torniamo a modificare i termini è chiaro che la responsabilità del ritardo ricadrà su di noi.

BUTTÈ. Potremmo presentare un emendamento del seguente tenore: « ... i lavoratori

addetti all'intero ciclo della estrazione dei minerali ». Vi sarebbero compresi tutti i lavoratori del settore della estrazione; i lavoratori delle successive operazioni sarebbero gli esclusi.

SCARPA. ... e viene così ad essere riconfermata quella ingiustizia alla quale facevo cenno io!...

TOGNONI. Vorrei fare una considerazione sulla proposta di eventuale rinvio fatta poc'anzi. Personalmente preferirei che si arrivasse ad una conclusione oggi, poiché un eventuale rinvio significherebbe riesaminare il presente provvedimento fra qualche mese. L'essenziale è di raggiungere un punto d'incontro; forse m'illudo ancora, ma penso che lo si possa trovare, dicendo subito, senza mezzi termini, a chi vogliamo ridurre l'orario di lavoro e a chi no. Non ho difficoltà a che si trovi il modo per scriverlo a chiare note ed anche per lasciare agli atti quelle che saranno le eventuali esclusioni. È infatti evidente che quando si parla della trasformazione del minerale siamo fuori dell'ambiente della miniera.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. La prima fase della trasformazione è quella cosiddetta della macinazione e quella che il contratto di lavoro fissa come macinazione non fa capo alla miniera ma alla cava. Ora, se vogliamo estendere il provvedimento anche ai lavoratori addetti alla macinazione dobbiamo dirlo chiaramente.

TOGNONI. E allora diciamo pure chiaramente quello che vogliamo, ma diciamolo!

SABATINI. Eventualmente potrà esserci l'azione sindacale se alcune categorie rimarranno escluse!

TOGNONI. Il mercurio, ad esempio, fino a quando non viene imbottigliato segue lo stesso procedimento di estrazione di altri minerali poiché non esiste sul posto uno stabilimento che possa concludere subito il ciclo di trasformazione; lo stesso dicasi per la pirite quando viene portata alle officine di Milano per la cottura. Sta bene soltanto fin quando si tratta di lavaggio del minerale, perché questa è la prima fase che prelude all'uscita del minerale dalla miniera e questo è un « lavoro di miniera ». Anche se la mano d'opera che vi è impiegata non lavora nella miniera, fa sempre parte del corpo della miniera. E allora, sembra ai colleghi, che essi debbano essere compresi tra coloro che beneficerebbero della riduzione dell'orario di lavoro? La formula proposta dal Presidente della nostra Commissione e cioè « tutti i lavoratori addetti alla miniera » può anche es-

sere accettata, lasciando poi ai sindacati la discussione sulla sua interpretazione; lo stesso dicasi per l'altra formula « tutti i lavoratori addetti alle miniere, comunque denominate », intendendosi cioè esclusi gli operai addetti alla trasformazione del materiale.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Quando diciamo « tutti i lavoratori addetti alle miniere », secondo l'emendamento dell'onorevole Gitti, vogliamo forse intendere che restano esclusi gli operai degli stabilimenti di trasformazione del minerale? L'operazione di afflottamento, ad esempio, deve essere intesa come lavoro di miniera? Se con la dizione proposta non vengono a beneficiare del provvedimento i lavoratori che svolgono la loro attività nei cosiddetti « stabilimenti annessi », e che pertanto non sono mnatori *stricto sensu*, sono favorevole all'emendamento del collega Gitti.

PRESIDENTE. C'è anche una proposta di emendamento dell'onorevole Buttè che potrebbe riproporre, peraltro, la questione dell'elettricista come non facente parte del corpo della miniera e c'è il concetto espresso dall'onorevole Rapelli comprendente l'intero ciclo di lavorazione, dalla estrazione alla consegna.

Io dico che, per esempio, — riportandomi all'esempio dell'onorevole Colombo, del flottaggio — che questo potrebbe essere considerato al di fuori del ciclo di estrazione, mentre il lavaggio potrebbe ancora farne parte.

Credo che potremmo approvare il primo emendamento che specifica: « a tutti i lavoratori delle miniere, comunque denominate » e poi un articolo aggiuntivo: « le disposizioni della presente legge non si applicano agli stabilimenti annessi alle miniere ed alle miniere di metano, petrolio e materiali lapidei ».

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Con questa dichiarazione del Presidente tutti gli stabilimenti per la lavorazione del minerale risultano per ora esclusi. Si è così non si fa altro che racchiudere in un testo più elegante anche legislativamente il mio concetto.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette al Relatore per la formula. Però deve fare una dichiarazione. Il Ministero del lavoro all'inizio di questa discussione dichiarò che non poteva dare il suo consenso ad un provvedimento di legge che modificasse l'orario di lavoro per una sola categoria per aver constatato — come dicevano alcuni proponenti — una aumentata produttività; perché questo rientrava nelle contrattazioni sindacali e non

poteva essere materia di competenza del Ministero del lavoro.

Di fronte invece alla giustificazione delle condizioni igieniche dissi che questa materia era competenza del Ministero dell'industria, Direzione generale delle miniere. Gli organi del Ministero dell'industria intervennero quindi nell'accordo.

Allo stato attuale dei fatti il Ministero del lavoro riconferma tutte le sue eccezioni, ed aggiunge che intende, con questa legge, che l'orario di lavoro — per tutte le ragioni esposte — sia diminuito per coloro che sono addetti alla escavazione sul fondo e al lavoro all'interno delle miniere. Solo per ragioni pratiche accetta di estendere il provvedimento agli addetti all'esterno della miniera, purché partecipanti al processo di estrazione.

Però — aggiungo — se tutto questo può creare confusione (perché ha ragione l'onorevole Tognoni quando dice che chi è addetto promiscuamente ad un lavoro a bocca di miniera e ad un altro nelle vicinanze si troverà nell'imbarazzo per l'applicazione o meno della legge) forse sarebbe meglio limitare l'applicazione della legge ai lavoratori all'interno della miniera, lasciandone fuori tutti gli altri. Se non altro è per quelli all'interno che è nata la proposta di legge, perché sono quelli che non vedono la luce del sole che per un sol giorno alla settimana; sono quelli soggetti ai pericoli del « grisou » e ad altri mille pericoli. E per essi che è stato impostato il problema, non per il guardiano che sta ai cancelli.

Se viceversa si dovesse ritenere che non potrà nascere confusione nell'applicazione della legge, il Ministero conferma il suo consenso a quelle provvidenze che il Relatore ha dichiarato di accettare, purché il beneficio abbia per oggetto soltanto coloro che lavorano all'interno o all'esterno partecipano al processo di estrazione.

MAGLIETTA. Devo fare una dichiarazione a titolo personale. Perché — arrivati ad un certo punto — dobbiamo fare delle esclusioni? Perché dobbiamo fare tutta una casistica di esclusioni quando il termine « miniera » è il concetto comune utilizzato per l'applicazione del contratto che si riferisce a determinati gruppi di lavoratori?

Giunti a questo punto, forse converrebbe — e, ripeto, parlo a titolo personale — lasciare la parola « miniera » altrimenti forse qualche lavoratore, normalmente incluso, potrebbe rimanere escluso dal beneficio per effetto di qualche specificazione casistica.

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo concordato predisposto dal Comitato ristretto.

Do lettura dell'articolo 1:

« A decorrere dal 1° gennaio 1964, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, la durata massima normale dell'orario di lavoro non potrà eccedere per i lavoratori delle miniere, fermo restando l'ammontare della retribuzione, le 40 ore settimanali di lavoro effettivo ».

L'onorevole Zanibelli propone di sostituire le parole: « in deroga », con le parole: « a modifica ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Segue poi un emendamento, potremmo dire concordato, che recita: sostituire le parole: « per i lavoratori delle miniere », con le parole: « per tutti i lavoratori delle miniere, comunque denominate, escluse quelle di metano, petrolio e materiali lapidei ».

Quando diciamo miniera puramente e semplicemente, intendiamo escludere dal concetto la miniera a cielo aperto; mentre quando diciamo: « tutte le miniere comunque denominate » intendiamo includere anche quelle in cui l'estrazione avviene a cielo scoperto; le esclusioni sono necessarie per non ricomprendere le miniere cosiddette improprie.

Premesso ciò, pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1 con gli emendamenti approvati:

« A decorrere dal 1° gennaio 1964, a modifica di quanto disposto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, la durata massima normale dell'orario di lavoro non potrà eccedere per tutti i lavoratori delle miniere, comunque denominate, escluse quelle di metano, petrolio e materiali lapidei, fermo restando l'ammontare della retribuzione, le 40 ore settimanali di lavoro effettivo ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 del testo predisposto dal Comitato ristretto:

« A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sull'orario di lavoro settimanale, in atto presso le singole imprese, dovrà essere apportata, fermo restando l'ammontare della retribuzione, una riduzione pari a tre ore ».

Gli onorevoli Gitti e Sabatini hanno proposto due emendamenti: con il primo si propone di inserire dopo la parola: « settimanali », la parola: « normalmente »; con il secondo si propone di aggiungere al termine dell'articolo le seguenti parole: « fino a concorrenza delle 40 ore settimanali di lavoro effettivo ».

Pongo in votazione il primo emendamento di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso con gli emendamenti già approvati:

« A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sull'orario di lavoro settimanale normalmente in atto presso le singole imprese dovrà essere apportata, fermo restando l'ammontare della retribuzione, una riduzione pari a tre ore fino a concorrenza delle 40 ore settimanali di lavoro effettivo ».

(È approvato).

Do lettura degli articoli 3 e 4 che, non essendovi obiezioni ed emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 3.

Le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge potranno essere stabilite in accordi da stipularsi tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore interessato.

(È approvato).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Pongo in votazione il titolo proposto dal relatore:

« Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione [segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle proposte di legge:

BUCCIARELLI DUCCI ed altri: « Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere » (349);

TOGNONI ed altri: « Riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere » (363).

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	37
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albizzati, Bettoli, Bianchi Fortunato, Brodolini, Bucalossi, Buttè, Chiarolanza, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cocco Maria, Colombo Vittorino, De Marzi Fernando, Donat Cattin, Foa, Gotelli Angela, Gitti, Isgrò, Lama, Maglietta, Magnani, Mazzoni, Negroni, Novella, Nucci, Pucci Ernesto, Quintieri, Rapelli, Repossi, Romagnoli, Romano Bartolomeo, Russo Spena, Sabatini, Savoldi, Scarpa, Spadazzi, Storti Bruno, Sulotto, Venegoni e Zanibelli.

La seduta termina alle 12,45.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI